

Dott. Agr. Giacomo Baffetti

OGGETTO: Comunicazione Operatori Agricoltura Biologica 7 gennaio 2019

Per gli operatori che applicano il metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. 834/07, l'anno 2018 è stato caratterizzato dall'introduzione di importanti novità e limitazioni che impatteranno notevolmente sul futuro di questo settore.

Il comparto agroalimentare bio si conferma crescere annualmente a due cifre in valore e, all'unisono l'industria di trasformazione manifesta le proprie difficoltà nell'approvvigionamento di materia prima nazionale, opportunamente tracciata e conforme ai parametri tecnologici richiesti.

Una simile espansione ha determinato in tempi recenti il verificarsi di illeciti, cagione a loro volta di scandali mediatici rilevanti (vedi "Operazione Gatto con gli Stivali").

L'attenzione dei media ha spinto il Ministero ad aumentare la pressione sugli Organismi di Controllo, chiamati a incrementare in vari modi il livello di allerta nell'esercizio della propria attività. Sull'Azienda ciò si ripercuote in un'intensificazione di adempimenti e procedure volte a dimostrare la conformità al metodo.

Nonostante le difficoltà, appare chiaro che la politica comunitaria, e di conseguenza gli Stati Membri, continueranno a promuovere lo sviluppo del biologico, ritenuto un importante sbocco economico per il mondo agricolo. In particolare nel nostro paese, in cui l'agricoltura risente di importanti vincoli strutturali, le direttrici di sviluppo sembrano essere quelle che guardano verso produzioni specializzate ad alto valore aggiunto piuttosto che di semplici materie prime; *specialities* e non *commodities* per dirla con le parole del documento The Future of The CAP (Il Futuro della PAC dopo il 2020).

Ne deriva che nella prossima PAC e nella nuova programmazione del PSR, saranno verosimilmente stanziati altre risorse a sostegno dell'introduzione e del mantenimento del metodo BIO, a discapito del pagamento di base stesso.

Al fine di non perdere le opportunità che si vanno delineando in questo contesto si ritiene fondamentale far riflettere i produttori sui seguenti aspetti:

A. Buone performance economiche si possono raggiungere solo con la sicurezza del collocamento del prodotto in filiere opportunamente remunerate. Sarà quindi sempre più importante incrociare attori di filiera per pianificare la produzione annuale sulla base di contratti o accordi pre-campagna.

B. Fermo restando il punto A., sarà importante perfezionare la tecnica agronomica al fine di massimizzare le rese e raggiungere i parametri qualitativi richiesti per le varie referenze prodotte.

C. Il miglioramento e la massimizzazione dei risultati non possono prescindere da una ottimale gestione dei processi che sottostanno alla certificazione del prodotto, al fine di alleggerire i carichi amministrativi a margine della stessa.

Dott. Agr. Giacomo Baffetti

Le novità più rilevanti introdotte nel 2018 sono riportate di seguito per argomento.

Sistema di controllo

D.lgs. 20/2018 del 21/3/2018 noto come “decreto controlli (e sanzioni)”, si propone l’obiettivo di armonizzare il sistema dei controlli, inasprando al contempo le conseguenze di eventuali infrazioni.

L’obiettivo del decreto è quello di rendere consapevole i produttori biologici del trovarsi all’interno di un sistema di certificazione di processo e di prodotto, riconosciuta a livello comunitario e con importanti ricadute commerciali. L’intento è quello di alzare lo standard di professionalizzazione degli agricoltori biologici, rassicurando il consumatore sulla reale conformità del prodotto.

Stabilendo che l’operatore deve aggiornare costantemente la propria Notifica e di conseguenza il Piano di Gestione, sulla base di processi e produzioni che vengono introdotti, nonché garantire la piena conformità in fase di certificazione e designazione del prodotto, Il decreto stabilisce un sistema sanzionatorio a carico degli operatori dividendo in 2 grandi categorie le violazioni sul regolamento:

Violazioni di carattere comunicativo: tutto quello che costituisce un raggio nei confronti del consumatore o di altri operatori in merito alla certificazione del prodotto. Sono previste sanzioni che vanno da 600 a 18.000 €. Si considerano tutte le violazioni che vanno dall’uso improprio dei loghi e delle diciture Bio, alle indicazioni scorrette nei documenti di transazione, fino alla comunicazione fraudolenta tramite i propri canali pubblicitari di qualsiasi natura.

Violazioni di metodo: riguardano casistiche piuttosto gravi quali l’impedimento delle visite ispettive o il qualificarsi presso i propri clienti come operatore certificato anche in presenza di provvedimenti di sospensione o esclusione.

Dott. Agr. Giacomo Baffetti

Rame in agricoltura (sia a metodo Convenzionale che Biologico)

Il 27.11.2018 è stata rinnovata l'autorizzazione all'uso dei prodotti rameici in agricoltura negli stati UE il cui limite di utilizzo, nei 7 anni che vanno dal 2019 al 2025, è fissato in 4 Kg Ha/anno ovvero 28 Kg totali nel settennio.

La determinazione in riduzione scaturisce dal riconoscimento degli effetti dell'abuso del Rame in agricoltura, per via dei danni da accumulo nel terreno e nelle acque di falda.

La forte rilevanza tecnica di questa novità, che riduce di 2 Kg/Ha il tetto di rame utilizzabile, impone agli operatori di orientarsi su soluzioni integrabili alla gestione delle malattie fungine, abbinando induttori di resistenza, unici preparati organici capaci di andamento sistemico, e prodotti organici che "mimano" l'azione dei rameici stessi.

Infine ricordiamo che nell'intento di contrastare l'impiego, di fatto a scopo di difesa, dei prodotti rameici classificati come concimi. Con nota del 10.04.2018 il Ministero ha infatti interpretato alla lettera le disposizioni del Reg. 834/07, stabilendo che l'uso di un concime contenente Rame in concentrazione determinante, deve essere giustificato da carenze motivate con evidenze oggettive, come ad esempio la relazione di un tecnico abilitato o un rapporto di analisi fogliare.

Il suggerimento, per non incorrere in alcun tipo di problema, rimane quello della nostra precedente comunicazione, ovvero di evitare di utilizzare prodotti rameici identificati con dicitura "Concime CE".

Dott. Agr. Giacomo Baffetti

Filiere a rischio

Sono definite come “Filiere a Rischio” in ambito di agricoltura biologica quelle categorie di prodotto il cui sfuso sarebbe facilmente soggetto a sostituzione fraudolenta o “rigonfiamento” delle rese con analogo non biologico. Rientrano in queste referenze quali cereali, riso, proteoleaginose, pomodoro da industria e olio di oliva, ovvero tutti quei prodotti per i quali non esiste altra possibilità per il monitoraggio della resa se non la pesata al conferimento.

Per queste filiere il Ministero ha disposto che nel 2019 le transazioni a partire dal conferimento dovranno essere poste in piattaforme accreditate e costituite dagli Organismi di Controllo. Non essendoci ancora chiarezza definitiva in merito, ci atteniamo a ricordare che alcuni organismi hanno imposto l'obbligo di riportare in piattaforma i quantitativi prodotti anche alle singole aziende agricole.

Sicuramente si apre una fase in cui il monitoraggio della resa al campo a confronto con la produttività ipotetica delle superfici pertanto sarà necessario impostare al meglio procedure di corretta redazione documentale e tempestiva comunicazione dei dati del raccolto.

Dott. Agr. Giacomo Baffetti

Avvicendamenti, successioni colturali e rotazioni

Il DM 18/07/2018, noto agli addetti ai lavori come “decreto rotazioni”, introduce una novità rilevante nel comparto dei seminativi. Il documento ha di fatto eliminato la possibilità di considerare equivalenti ai fini della conformità delle successioni colturali il sovescio di leguminosa e il ciclo completo di leguminosa (da semina a raccolta). Nel seminativo biologico infatti, la coltura azotofissatrice annuale (leguminosa) quale Favino, Trifoglio, Cece e simili, deve comparire almeno ogni 2 cicli colturali, in deroga ogni 3 se viene fatto un ristoppio puro (cereale della medesima specie che succede se stesso per 2 campagne consecutive). Ne deriva che, dove previsto dal programma pluriennale di avvicendamento, la leguminosa dovrà essere portata a raccolta e non interrata per lasciare spazio a un cereale precoce o a una coltura primaverile/estiva.

Schematizzando il DM determina le seguenti situazioni:

GRANO DURO	GRANO DURO	GIRASOLE	FAVINO	GRANO DURO
------------	------------	----------	--------	------------

CONFORME

GRANO TEN.	ORZO	FAVINO	GRANO TEN.	ORZO
------------	------	--------	------------	------

CONFORME

GRANO DURO	GRANO DURO	GIRASOLE	SOVESCIO FAVINO	GRANO DURO
------------	------------	----------	--------------------	------------

NON CONFORME

GRANO TEN.	ORZO	SOVESCIO FAVINO	GRANO TEN.	ORZO
------------	------	--------------------	------------	------

NON CONFORME

Il DM rende inoltre di fatto inutili all'interrompere le successioni di cereali, eventuali sovesci misti fatti con miscele costituite *ad hoc*.

Il concetto, agronomicamente discutibile ma imposto “tal quale”, è che il ciclo della leguminosa è condizione sufficiente e unica per migliorare le condizioni del terreno.

Ne deriva che l'utilizzo in pieno campo di Catch Crops o Cover Crops o anche semplicemente leguminose a solo fine di sovescio, rimane una utilissima scelta aziendale dal punto di vista agronomico ma non consente in alcun modo di “avvantaggiarsi” nella ricomparsa del cereale su un determinato appezzamento.